c_e584.c_e584.REGISTRO UFFICIALE.I.0040694.02-12-2021

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Provincia di Udine

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Lunazzi - Presidente

Dott.ssa Micaela Sette

Dott. Filippo Pellegrino

Lì, 2 dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di LIGNANO SABBIADORO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 2 dicembre 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

____firmato digitalmente_____ (dott. Marco Lunazzi - Presidente)

____firmato digitalmente_____ (dott.ssa Micaela Sette)

____firmato digitalmente_____ (dott. Filippo Pellegrino)

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 5
DOMANDE PRELIMINARI 5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 10
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 13
Previsioni di cassa 15
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 16
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 19
La nota integrativa 20
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 24
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 27
A) ENTRATE 27
Entrate da fiscalità locale 27
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 30
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 31
Sanzioni amministrative da codice della strada 31
Proventi dei beni dell'ente 32
Proventi dei servizi pubblici 33
Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 34
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 34
Spese di personale 35
Spese per incarichi di collaborazione autonoma 38
Spese per acquisto beni e servizi 38
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 38
Fondo di riserva di competenza 41

Fondi per spese potenziali 41
Fondo di riserva di cassa 42
Fondo di garanzia dei debiti commerciali 43
ORGANISMI PARTECIPATI 43
SPESE IN CONTO CAPITALE 45
INDEBITAMENTO 46
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 50
CONCLUSIONI 51

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti dott. Marco Lunazzi - Presidente, dott.ssa Micaela Sette e dott. Filippo Pellegrino, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 50 del 24.05.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 08.11.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 04.11.2021 con delibera n. 284 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- che successivamente la documentazione è stata adeguatamente integrata.

L'Organo di revisione si è avvalso della check list per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 03.11.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Lignano Sabbiadoro registra una popolazione al 01.01.2021, di n 6854 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente fino al 31 ottobre 2021 ***ha*** aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **non prevede di gestire** in esercizio provvisorio il 2022, mentre ha gestito in esercizio provvisorio il 2021.

In caso di risposta affermativa, specificare se l'ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL: Sì HA RISPETTATO

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

Il termine di approvazione alla data di stesura del presente documento è fissato al 31 DICEMBRE 2021.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

In caso di risposta negativa alle due precedenti affermazioni l'organo di revisione deve verificare se l'ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.l. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della l.145/2018.

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:……..

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

Nel caso in cui l'Ente approvi il Bilancio di previsione prima del scadenza fissata dalla Legge, verificare se si sia avvalso di modificare aliquote e tariffe entro tale termine impegnandosi ad adottare specifica variazione al Bilancio approvato.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 40 del 14.06.2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata in data 13/05/2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	12.698.311,01
di cui:	
a) Fondi vincolati	4.386.424,39
b) Fondi accantonati	3.391.592,82
c) Fondi destinati ad investimento	98.776,21
d) Fondi liberi	4.821.517,59
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	**12.698.311,01**

Si evidenzia qui di seguito la composizione del Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO (UD)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	12.698.311,01
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	11.688.794,79
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	16.152.621,62
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	43.648.019,05
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	564,23
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	203.281,13
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022**	-2.905.574,73
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	26.000.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	13.000.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1)	1.492.248,45
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021**	8.602.176,82

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)	2.415.856,37
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
Fondo contenzioso (5)	360.963,45
Altri accantonamenti (5)	23.332,82
B) Totale parte accantonata	2.800.152,64
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.991.553,23
Vincoli derivanti da trasferimenti	133.615,86
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	67.091,93
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	6.371,39
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	3.198.632,41
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	29.194,21
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.574.197,56
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare nel bilancio 2022/2024.

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	22.938.088,93	24.261.704,56	21.570.000,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2021 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

L'ente ***non si è*** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
Più precisamente il software di contabilità gestisce la cassa vincolata con delle codifiche specifiche ma la gestione è molto complicata e conseguentemente il Comune di Lignano Sabbiadoro, non avendo a tutt'oggi giacenza di cassa vincolata netta positiva, ha deciso di non utilizzare le scritture specifiche ma di avvalersi di una gestione extracontabile.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti [1]		previsioni di competenza	162.197,27	58.400,63	6.711,51	5.022,39
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale [1]		previsioni di competenza	11.526.597,52	1.433.847,82	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	5.784.376,17	-		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente [2]		*previsioni di competenza*	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*previsioni di competenza*	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	24.261.704,56	21.570.000,00		
10000 TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	1.679.420,57	previsione di competenza previsione di cassa	27.630.160,00 29.818.916,16	27.652.860,00 29.332.280,57	27.652.860,00	27.652.860,00
20000 TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	3.436.943,50	previsione di competenza previsione di cassa	4.526.520,07 4.980.383,58	3.698.581,20 7.135.524,70	3.664.972,42	3.640.059,34
30000 TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	835.184,39	previsione di competenza previsione di cassa	3.505.625,60 4.134.439,74	3.235.337,14 4.070.521,53	3.212.519,14	3.202.159,14
40000 TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	3.640.389,59	previsione di competenza previsione di cassa	4.167.115,80 5.206.142,82	1.079.003,27 4.719.392,86	1.055.412,05	1.079.925,13
50000 TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
60000 TITOLO 6	***Accensione prestiti***	924.333,09	previsione di competenza previsione di cassa	- 924.333,09	- 924.333,09	-	-
70000 TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
90000 TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	1.084.833,90	previsione di competenza previsione di cassa	5.207.229,08 5.329.768,06	5.107.000,00 6.191.833,90	5.107.000,00	5.107.000,00
TOTALE TITOLI		11.601.105,04	previsione di competenza previsione di cassa	45.036.650,55 50.393.983,45	40.772.781,61 52.373.886,65	40.692.763,61	40.682.003,61
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.601.105,04	previsione di competenza previsione di cassa	62.509.821,51 74.655.688,01	42.265.030,06 73.943.886,65	40.699.475,12	40.687.026,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			-	0,00	-	-
TITOLO 1	*SPESE CORRENTI*	7.485.522,40	previsione di competenza	34.277.349,74	32.182.162,30	31.965.455,18	31.854.006,06
			*di cui già impegnato**		*1.228.762,54*	*376.933,16*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*58.400,63*	*6.711,51*	*5.022,39*	*3.333,27*
			previsione di cassa	36.135.179,20	38.596.693,05		
TITOLO 2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	10.345.886,69	previsione di competenza	20.781.242,69	2.668.867,76	1.225.019,94	1.225.019,94
			*di cui già impegnato**		*504.305,41*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*1.433.847,82*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	21.466.184,10	13.014.754,45		
TITOLO 3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	0,00	previsione di competenza	0,00	0	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	0,00	previsione di competenza	2.244.000,00	2.307.000,00	2.402.000,00	2.501.000,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	2.244.000,00	2.307.000,00		
TITOLO 5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	0,00	previsione di competenza	0,00	0	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	1.225.815,09	previsione di competenza	5.207.229,08	5.107.000,00	5.107.000,00	5.107.000,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	5.493.428,15	6.332.815,09		
	TOTALE TITOLI	**19.057.224,18**	**previsione di competenza**	**62.509.821,51**	**42.265.030,06**	**40.699.475,12**	**40.687.026,00**
			di cui già impegnato*		***1.733.067,95***	***376.933,16***	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.492.248,45**	**6.711,51**	**5.022,39**	**3.333,27**
			previsione di cassa	**65.338.791,45**	**60.251.262,59**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.057.224,18**	**previsione di competenza**	**62.509.821,51**	**42.265.030,06**	**40.699.475,12**	**40.687.026,00**
			di cui già impegnato*		***1.733.067,95***	***376.933,16***	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	***1.492.248,45***	***6.711,51***	**5.022,39**	***3.333,27***
			previsione di cassa	**65.338.791,45**	**60.251.262,59**		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

L'avanzo presunto non è stato applicato in sede di bilancio di previsione.

Il Collegio ha verificato l'apposizione di adeguato vincolo alla risorse non utilizzate nel corso del 2020 e relative ai trasferimenti ricevuti per le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID 19 (c.d. "Fondone").
Per quanto riguarda i trasferimenti ricevuti nel 2021 l'Ente **non ha** provveduto all'apposizione di alcun vincolo in quanto l'importo è stato ritenuto non significativo (euro 97.000 circa).
Si evidenzia, altresì, che l'importo relativo al trasferimento sostitutivo Tari, non soggetto in alcun caso a restituzione, ammonta a euro 507.828,52.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Nell bilancio di previsione 2022-2024 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2). FATTISPECIE NON RICORRENTE

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. ***FATTISPECIE NON RICORRENTE***

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate ad AVANZO VINCOLATO CDS	50.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate (da RIACCERTAMENTO ORD)	8.400,63
entrata in conto capitale (Contributo Regionale)	40.847,82
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare) AVANZO LIBERO	1.393.000,00
TOTALE	**1.492.248,45**

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	**1.492.248,45**
FPV di parte corrente applicato	58.400,63
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	1.433.847,82
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	**6.711,51**
FPV corrente:	**6.711,51**
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	6.711,51
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	**0,00**
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	**0,00**
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	50.000,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	8.400,63
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	**58.400,63**
Entrata in conto capitale	40.847,82
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	1.393.000,00
Totale FPV entrata parte capitale	**1.433.847,82**

L'organo di revisione ha verificato, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa 2022 corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo 2023.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**21.570.000,00**
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.332.280,57
2	Trasferimenti correnti	7.135.524,70
3	Entrate extratributarie	4.070.521,53
4	Entrate in conto capitale	4.719.392,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	924.333,09
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.191.833,90
	TOTALE TITOLI	**52.373.886,65**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**73.943.886,65**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	38.596.693,05
2	Spese in conto capitale	13.014.754,45
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	2.307.000,00
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	6.332.815,09
	TOTALE TITOLI	**60.251.262,59**
	SALDO DI CASSA	**13.692.624,06**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi ***hanno partecipato*** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro ZERO.

L'ente **non si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Più precisamente il software di contabilità gestisce la cassa vincolata con delle codifiche specifiche ma la gestione è molto complicata e conseguentemente l'Ente, non avendo a tutt'oggi giacenza di cassa vincolata netta positiva, ha deciso di non utilizzare le scritture specifiche ma di avvalersi di una gestione extracontabile.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto (il Collegio prende atto che si ipotizza di incassare tutti i residui):

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				**21.570.000,00**
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	*1.679.420,57*	27.652.860,00	29.332.280,57	29.332.280,57
2	*Trasferimenti correnti*	*3.436.943,50*	3.698.581,20	7.135.524,70	7.135.524,70
3	*Entrate extratributarie*	*835.184,39*	3.235.337,14	4.070.521,53	4.070.521,53
4	*Entrate in conto capitale*	*3.640.389,59*	1.079.003,27	4.719.392,86	4.719.392,86
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	-	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	*924.333,09*	0,00	924.333,09	924.333,09
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	0,00	0,00	0,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	*1.084.833,90*	5.107.000,00	6.191.833,90	6.191.833,90
	TOTALE TITOLI	***11.601.105,04***	***40.772.781,61***	***52.373.886,65***	**52.373.886,65**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**11.601.105,04**	**40.772.781,61**	**52.373.886,65**	**73.943.886,65**

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	*Spese Correnti*	*7.485.522,40*	31.111.170,65	38.596.693,05	38.596.693,05
2	*Spese In Conto Capitale*	*10.345.886,69*	2.668.867,76	13.014.754,45	13.014.754,45
3	*Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie*	-	-	0,00	0,00
4	*Rimborso Di Prestiti*	-	2.307.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00
5	*Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere*	-	-	0,00	0,00
7	*Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro*	*1.225.815,09*	5.107.000,00	6.332.815,09	6.332.815,09
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	***19.057.224,18***	***41.194.038,41***	***60.251.262,59***	**60.251.262,59**
	SALDO DI CASSA				**13.692.624,06**

N.B. *Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.*

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per gli Enti locali*)[1]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		21.570.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		58.400,63	6.711,51	5.022,39
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		34.586.778,34	34.530.351,56	34.495.078,48
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		583.108,33	569.517,11	594.030,19
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		32.182.162,30	31.965.455,18	31.854.006,06
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*6.711,51*	*5.022,39*	*3.333,27*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.004.280,04*	*1.004.479,20*	*1.004.361,54*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.307.000,00	2.402.000,00	2.501.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**739.125,00**	**739.125,00**	**739.125,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti [2]	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		739.125,00	739.125,00	739.125,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		**0,00**	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**0,00**	**0,00**	**0,00**

N.B. *La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)*
Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro 739.125,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

- CDS per euro 39.125,00
- Imposta di soggiorno per euro 700.000,00

per tutti e tre gli anni.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:

- al finanziamento delle spese in c/capitale.

Utilizzo proventi alienazioni: **PREVISIONI A ZERO**

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. *Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.*

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui FATTISPECIE NON SUSSISTENTE

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

In caso di risposta affermativa fornire i dettagli e riportare gli estremi del verbale rilasciato.

N.B.*: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l''articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:*
a) operazioni di rinegoziazione di mutui
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
  - *a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
  - *b) condoni;*
  - *c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
  - *d) entrate per eventi calamitosi;*
  - *e) alienazione di immobilizzazioni;*
  - *f) accensioni di prestiti;*
  - *g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*

a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese **non ricorrenti** (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE. (vedi modifica la tabella per le multe).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare - consultazioni elettorali e referendarie locali	41.700,00	41.700,00	41.700,00
Totale	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	41.700,00	41.700,00	41.700,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
*e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3651)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,*

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

[1] Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti[2]:

- *una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- *una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- *una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di

[2] La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime con il presente parere attestazione della sua coerenza, attendibilità e congruità.

Il DUP **non riporta** una sezione dedicata ai progetti che questa Amministrazione intende presentare al finanziamento del Recovery Plan, distinti per MISSIONE, per CATEGORIE, COMPLETI DI CRONOPROGRAMMI, di INDICATORI DI QUALITA' e INDICATORI DI QUANTITA.
Poiché i progetti coinvolgono più Amministrazioni locali il Collegio verificherà se è in programma la costituzione di un "Ufficio associato per la gestione dei progetti PNRR"'

Riguardo ai progetti PNRR essendo programmi basati sulle prestazioni, i risultati attesi devono essere descritti già nella proposta progettuale attraverso cronoprogrammi, indicatori di qualità (milestone) e indicatori di quantità (target). Importantissima per la selezione dei progetti è l'impatto che la realizzazione avrà per l'occupazione dei giovani, per la conciliazione lavoro-famiglia per le donne, per superare il divario nord-sud.
Ogni Ente locale attuatore, cioè destinatario delle risorse del Recovery Plan, deve quindi conoscere e ispirarsi alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027, e certamente rivedere la propria organizzazione del lavoro secondo la logica della governance e coordinamento del PNRR, che è ben riportata nel DL 77/2021, conv. L.108/2021.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.
(*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"* FATTISPECIE NON SUSSISTENTE*))*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi

d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173, nei limiti dell'applicabilità derivanti dall'assoggettamento a leggi regionali.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere in data 2 dicembre 2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, non tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" bensì fanno riferimento alla normativa regionale (L.R. FVG 18/2015 così come novellata dalla L.R. 20/2020)

Il citato DM 17 marzo 2020 di definizione dei valori soglia è una norma applicabile ai comuni ITALIANI , non ai comuni del FVG in quanto la norma non è stata recepita (L.R. 18/2015 art. 2 comma 2 ter)
"Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali."
Per i comuni del FVG i vincoli di finanza pubblica sono dettati dall'art. 19 della novellata L.R. 18/2015 che recita:
Gli enti locali sono tenuti ad assicurare
***a)** l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;*
***b)** la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;*
***c)** la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.*
A sua volta l'art. 22 della LR 18/2015 prevede al comma 1.
Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia. (non è prevista quindi la RIDUZIONE della spesa di personale salvo superamento valore soglia *)*

Per la definizione dei valori soglia applicabili agli enti del FVG, il riferimento è la Delibera di Giunta Regionale N. 1885 del 14/12/2020, punto 4 del dispositivo. (Per il comune di Lignano Sabbiadoro 26,7% Spesa Personale/Primi tre titoli entrate correnti)

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 [3]

(Nel caso in cui l'Ente abbia adottato il citato documento non obbligatorio)
FATTISPECIE NON SUSSISTENTE

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano, quale strumento di programmazione approvato contestualmente al DUP (pag 167 del documento), l'organo di revisione esprime parere obbligatorio con la presente relazione: favorevole

Equilibri di finanza pubblica

La L.R. 20/2020 ha innovato gli obiettivi previsti dalla L.R. 18/2015 per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia prevedendo l'obbligo di assicurare:
- l'equilibrio di bilancio in applicazione di quanto già previsto in materia dal D.Lgs. n. 118/11 (allegato 10);
- la sostenibilità del debito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, assicurando il rapporto tra oneri di ammortamento mutui e entrate correnti entro il valore soglia stabilito per la fascia demografica di appartenenza, pari a 14,44%;
- la sostenibilità della spesa di personale, ai sensi dell'art. 22, garantendo l'incidenza di tali spese rispetto alle entrate correnti entro il valore soglia stabilito per la fascia demografica di appartenenza, pari al 26,7%.

Tutti gli obiettivi risultano rispettati.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

[3] Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Addizionale Comunale all'Irpef

Il Comune non applica l'addizionale all'IRPEF.

IMU

N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00
Totale	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**

In data 29 11 2021 è prevista l'approvazione da parte di Consiglio Comunale della modifica al Regolamento IMU che riguarda la riscossione coattiva e con parere dello scrivente Collegio rilasciato in data 11 novembre 2021..

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	5.696.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00
Totale	**5.696.000,00**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2022/2024, la somma di euro 5.730.000,00 con un aumento di euro 34.000,00 rispetto alle previsioni definitive 2021, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente ***non ha*** ancora approvato il Piano Economico Finanziario 2022/2025 previsto dall'ARERA:

- con deliberazione n. 138/2021(ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti;)
- con deliberazione n. 363/2021, (ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 MTR-2);

Conseguentemente l'Ente ***non ha*** deliberato le nuove tariffe 2022 in quanto non ha ancora ricevuto validazione dall'AUSIR del Piano Finanziario che peraltro è ancora in fase di inoltro da parte dell'Ente stesso e del Gestore.

Il Regolamento TARI è in corso di approvazione presuntivamente in data 29 11 2021da parte del Consiglio Comunale e con parere dello scrivente Collegio rilasciato in data 11 novembre 2021.

Il Collegio evidenzia che nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ***non ha*** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard (indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze) in quanto **non applicabile** in Regione FVG.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, DPR 158/1999 - metodo normalizzato) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La misura del tributo sarà approvata, come da regolamento, dal Consiglio comunale.
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro zero in quanto recuperato auspicabilmente nello stesso anno.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi *(modificare la tabella inserendo solo quelli istituiti dall'ente)*:

Altri Tributi	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare) TASI	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale	**2.000.500,00**	**2.000.500,00**	**2.000.500,00**	**2.000.500,00**

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (pari ad euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Città di Lignano Sabbiadoro (Vedi nota integrativa pag. 9) ha istituito dall'anno 2018 l'imposta di soggiorno, prevista Dall'art.10 della L.R. n. 18 del 17/07/2015 e dal successivo decreto del presidente della Regione FVG 23/10/2017 n. 244, contenente il relativo Regolamento attuativo.
Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale,come definite, in linea di principio, dall'art. 21 della L.R. n. 21 del 09/12/2016 in materia di turismo e attività produttive.
Il gettito dell'imposta è stimato in via presuntiva in € 2.000.000,00 sulla base dell'andamento degli incassi pre-pandemia Covid-19 delle annualità 2018 e 2019 e della fissazione delle nuove tariffe a decorrere dall'anno 2020, incrementali rispetto ai due precedenti esercizi, nonché degli incassi registrati nell'esercizio 2021 (annualità nella quale hanno ancora in parte pesato le limitazioni derivanti dalla pandemia). Ai sensi dell'art.10 della L.R.18/2015, il gettito dell'imposta deve essere destinato nella misura minima del 35% ad investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e nella misura minima del 35% a servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.
Sulla base del "Protocollo d'intesa per il triennio 2019-2021 sulla destinazione dell'imposta di soggiorno (art. 5 comma 4 DPReg 23 ottobre 2017, n. 244)" di data 09/10/2019, nel bilancio di previsione 2022/2024 il gettito viene destinato nel seguente modo:

Destinazione imposta di soggiorno 2022-2023-2024
Servizi per promozione offerta turistica del territorio € 250.000,00
Trasferimento Regione FVG per servizio trasporto pubblico – passo barca € 20.000,00
Trasferimenti per promozione offerta turistica del territorio € 1.028.000,00
Rimborso per imposta non dovuta € 2.000,00
Realizzazione e manutenzione straordinaria connessa alla fruizione turistica del territorio
€ 700.000,00
Totale € 2.000.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2020*	Residuo 2020*	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI	3.928,32	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IMU	208.312,05	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	**212.240,37**	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020*

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 non viene effettuata in quanto l'accertamento avviene per cassa.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	344.547,91	0,00	344.547,91
2021 (assestato o rendiconto)	250.000,00	0,00	250.000,00
2022	250.000,00	0,00	250.000,00
2023	250.000,00	0,00	250.000,00
2024	250.000,00	0,00	250.000,00

N.B. *La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:*

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.: 100% a opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 1 cds	340.000,00	340.000,00	340.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Percentuale fondo (%)	**29,41%**	**29,41%**	**29,41%**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma minima da assoggettare a vincoli per legge sarebbe così distinta:

- euro 120.000,00 (50% al netto del fondo) per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- euro ZERO per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta 291 in data 12.11.2021 la somma di euro 240.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per euro 142.500 (oltre il 50% e quindi più del minimo) negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata ammonta infatti a euro 142.500 ed è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 103.375,00 (di cui euro 50.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale).

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 39.125,00

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	58.660,00	58.660,00	48.900,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	1.475.054,14	1.475.654,14	1.475.054,14
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	**1.533.714,14**	**1.534.314,14**	**1.523.954,14**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	57.774,98	57.892,64	57.774,98

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	0,00	0,00	n.d.
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	75.000,00	394.700,00	19,00%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	7.000,00	187.368,09	3,74%
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	**82.000,00**	**582.068,09**	**14,09%**

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	75.000,00	14.707,50	75.000,00	14.707,50	75.000,00	14.707,50
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	7.000,00	1.372,70	7.600,00	1.490,36	7.000,00	1.372,70
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**82.000,00**	**16.080,20**	**82.600,00**	**16.197,86**	**82.000,00**	**16.080,20**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 283 del 04.11.2021 allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 14,09%. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 16.080,20 per gli anni 2022 e 2024, e di euro 16.197,86 per l'anno 2023.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ***non ha*** provveduto ad adeguare le seguenti tariffe in quanto non obbligato al rispetto di un minimo di copertura.

Canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ***ha previsto*** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 608.000,00 per ogni annualità.

In bilancio è stata inserita la stessa previsione 2020 e 2021 in quanto confermata dal rfendiconto.
L'Ente ha approvato il relativo regolamento il 12 marzo 2021 (delibera consiliare n.5).

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	6.229.416,96	5.880.803,00	5.883.070,00	5.883.070,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	471.644,72	441.180,00	446.495,00	446.495,00
103	Acquisto di beni e servizi	14.261.991,81	13.861.515,62	13.746.457,22	13.741.157,22
104	Trasferimenti correnti	10.528.670,79	9.280.575,14	9.263.067,04	9.253.307,04
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	670.370,00	578.655,00	483.935,00	385.280,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	214.307,44	152.800,00	147.800,00	147.800,00
110	Altre spese correnti	1.900.948,02	1.986.633,54	1.994.630,92	1.996.896,80
	Totale	**34.277.349,74**	**32.182.162,30**	**31.965.455,18**	**31.854.006,06**

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente.
La spesa indicata comprende l'importo di € 174.956,94 nell'esercizio 2022, 2023 e 2424 a titolo di rinnovo contrattuale (CCRL FVG 15.10 2018), già al netto del contributo regionale di €. 54.603,99 annui (rideterminato in base al numero e categoria dipendenti in servizio al 1 gennaio 2021.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Per la nostra Regione FVG la normativa come sopra delineata a livello nazionale è stata assorbita con modifiche attraverso la già citata Legge Regionale 20/2020 innovativa della

18/2015 (vedi paragrafo Programmazione triennale fabbisogni del personale della presente relazione)

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione è il seguente:

		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101		5.880.803,00	5.883.070,00	5.883.070,00
Spese macroaggregato 103		0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102		0,00	0,00	0,00
Altre spese: INTERINALE E CONVENZIONI		45.000,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……		0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)		**5.925.803,00**	**5.883.070,00**	**5.883.070,00**

L'Ente, con riferimento a quanto sopra previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia bassa come da parere rilasciato sul fabbisogno dallo scrivente Collegio del 01 12 2021.
L'andamento dell'aggregato (tenendo conto del FCDE) rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

MONITORAGGIO INDICATORE SOSTENIBILITA' SPESA DI PERSONALE- DATI A PREVISIONE ESERCIZIO 2022

TIPOLOGIA	IMPORTO		
SPESE ESERCIZIO 2021	**2022**	**2023**	**2024**
a sommare			
VOCE PDC U.1.01.00.00.000	5.880.803,00	5.883.070,00	5.883.070,00
VOCE PDC U.1.03.02.12.000		0	0
RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.	45.000,00	0	0
a detrarre			
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.	29.418,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PER LE QUOTE FINANZIATA DA SPECIFICHE ENTRATE VINCOLATE PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI			
TOTALE SPESE	**5.896.385,00**	**5.878.070,00**	**5.878.070,00**

ENTRATE ESERCIZIO 2022			
a sommare			
VOCE PDC E.1.00.00.00.000	27.652.860,00	27.652.860,00	27.652.860,00
VOCE PDC E.2.00.00.00.000	3.698.581,20	3.664.972,42	3.640.059,34
VOCE PDC E.3.00.00.00.000	3.235.337,14	3.212.519,14	3.202.159,14
ENTRATA DA TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147			
a detrarre			
FCDE STANZIATO NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1.004.280,14	1.004.479,20	1.004.361,54
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.	29.418,00	5.000,00	5.000,00
ENTRATE VINCOLATE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE E PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA			
TOTALE ENTRATE	**33.553.080,20**	**33.520.872,36**	**33.485.716,94**
INDICATORE DI SOSTENIBILITA'	17,57%	17,54%	17,55%
VALORE SOGLIA PER LA CLASSE DI RIFERIMENTO (EVENTUALMENTE INCREMENTATO DEL PREMIO IN RELAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO)	26,70%	26,70%	26,70%
SCOSTAMENTO	9,13%	9,16%	9,15%

Da nota integrativa pag. 11:
L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti, che per il Comune
di Lignano Sabbiadoro è pari al 17,57% nel 2022, al 17,54% nel 2023 ed al 17,55 nel 2024 (valore soglia del 26,7%).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2022-2024 è di euro 125.900,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.
Si veda anche pag. 180 e seguenti del DUP.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5
Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
*- **dal 2021 e successivi per l'intero importo.***

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **si trovava** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ma comunque non si è avvalso della facoltà di riduzione al 90%.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui QUEST'ULTIMO è QUELLO ADOTTATO DALL'ENTE).

L'ente ai fini del calcolo della media nel bilancio di previsione, stante comunque la facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21), ha effettuato il calcolo del quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2020 in luogo di quelli del 2021 in quanto anno non ancora concluso.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.
Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.
(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.652.860,00	819.963,00	819.963,00	0,00	2,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.698.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.235.337,14	84.453,14	184.317,14	99.864,00	5,70%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.079.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**35.665.781,61**	**904.416,14**	**1.004.280,14**	**99.864,00**	**2,82%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	34.586.778,34	904.416,14	1.004.280,14	99.864,00	2,90%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.079.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.652.860,00	819.963,00	819.963,00	0,00	2,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.664.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.212.519,14	84.652,20	184.516,20	99.864,00	5,74%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.055.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**35.585.763,61**	**904.615,20**	**1.004.479,20**	**99.864,00**	**2,82%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	34.530.351,56	904.615,20	1.004.479,20	99.864,00	2,91%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.055.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.652.860,00	819.963,00	819.963,00	0,00	2,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.640.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.202.159,14	84.534,40	184.398,54	99.864,14	5,76%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.079.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**35.575.003,61**	**904.497,40**	**1.004.361,54**	**99.864,14**	**2,82%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	34.495.078,48	904.497,40	1.004.361,54	99.864,14	2,91%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.079.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 299.136,89 pari allo 0,93% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 309.624,33 pari allo 0,97% delle spese correnti;

anno 2024 – euro 313.696,99 pari allo 0,98% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali [(1)]:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Altri accantonamenti vengono gestiti con singoli capitoli di uscita (SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI e ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI suddivisi per uffici), così come come l'indennità di fine mandato che con il Rendiconto confluirà ad avanzo accantonato.

Legenda tabella
a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato.

	Rendiconto anno 2020
Fondo rischi contenzioso	1.060.963,45
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Altri fondi (specificare: indennità fine mandato sindaco)	18.204,73
	0
	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (pari a euro 299.136,89) rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) ed è pari al Fondo di riserva.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.*
  In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ***ha*** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite.

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016).

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente **non** ha effettuato alcun accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 in quanto fattispecie non sussistente.

Revisione straordinaria delle partecipazioni *(art. 24, D.Lgs. 175/2016)*

nel caso di enti che avevano individuato, entro il 31.12.2017, partecipazioni da dismettere FATTISPECIE NON SUSSISTENTE

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni *(art. 20, D.Lgs. 175/2016)*

[L'ente non ha provveduto a effettuarla prima dell'approvazione del bilancio di previsione e quindi ci si riferisce all'esercizio precedente]

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31.12.2020 sarà adottata entro il 31/12/2021, come previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Ente ha provveduto, in data 10/12/2020 (partecipazioni detenute al 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 112), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L'esito di tale ricognizione [anche se negativo] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 21.12.2020, prot. 37353;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data 21.12.2020, prot. 37353.

Garanzie rilasciate

Non sussistono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale *(art. 19 D.Lgs. 175/2016)*

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, il Collegio evidenzia qui di seguito gli ultimi provvedimenti adottati:

1. Per CAFC S.p.a.: Deliberazione di Giunta comunale n.133 del 17.06.2021;
2. Per MTF S.r.l.: Deliberazione di Giunta comunale n.56 del 02.04.2021;
3. Deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 28.11.2019 "Linee di indirizzo integrative pluriennali alle società partecipate dal Comune di Lignano Sabbiadoro".(è quella dell'esercizio precedente)
4. La DG 339 reca indirizzi pluriennali di carattere generale.
5. Per quanto riguarda la Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. l'Ente si sta coordinando con il nuovo Comandante che ha preso servizio recentemente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.433.847,82	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.079.003,27	1.055.412,05	1.079.925,13
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		583.108,33	569.517,11	594.030,19
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		739.125,00	739.125,00	739.125,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.668.867,76 *0,00*	1.225.019,94 *0,00*	1.225.019,94 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2022	2023	2024
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.679.000,00**	**1.679.000,00**	**1.679.000,00**

L'ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente **non** ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione ***risultano*** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

```
Articolo 202
Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
```

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento ***rispetta*** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011. FATTISPECIE NON SUSSISTENTE

```
Articolo 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il

ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio ((di previsione)) nel quale
sono ((iscritti i relativi stanziamenti)).((83))
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare
adotta apposita variazione al bilancio ((di previsione)), fermo
restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
Contestualmente ((adegua il documento unico di programmazione e di
conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi))
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la
copertura delle spese di gestione.
```

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ***ha verificato*** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), FATTISPECIE NON SUSSISTENTE

```
Art. 10
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali
1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare
spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal
presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono
effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali
sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli
oneri corrispondenti.
```

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	18.546.099,39	15.993.285,93	13.749.285,93	11.442.285,93	9.040.285,93
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	2.552.813,46	2.244.000,00	2.307.000,00	2.402.000,00	2.501.000,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale fine anno	**15.993.285,93**	**13.749.285,93**	**11.442.285,93**	**9.040.285,93**	**6.539.285,93**
Nr. Abitanti al 31/12	6.869	6.869	6.869	6.869	6.869
Debito medio per abitante	**2.328,33**	**2.001,64**	**1.665,79**	**1.316,10**	**952,00**

Il Collegio prende atto che l'Ente in Nota Integrativa ricorda:

"Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli del Patto di Stabilità Interno previsti e disciplinati fino all'anno 2015. Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi da 707 a 734, recepito anche dalla normativa regionale (art. 20 L.R. 18/2015 e L.R. 33/2015), è stato riscritto con la Legge di bilancio a seguito delle modifiche apportate con la legge 164/2016. La Legge di bilancio 2019 ha abrogato a partire dal 2019 i vincoli aggiuntivi sugli equilibri di bilancio, oltre a quelli fissati dal T.U.E.L. e dal D.Lgs. n. 118/2011, seguendo l'impostazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/17 e n. 101/18, che hanno disposto il libero utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte di ciascun Ente.

Anche se vi è stato il superamento del pareggio di bilancio, il comma 1 dell'art. 97 della Costituzione (così come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012) prescrive che le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. L'equilibrio diventa quindi un presupposto al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.

La L.R. 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la L.R. 17 luglio 2015 n. 18, che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica. Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021, come previsto dall'art. 19 co. 1 della L.R. n. 20/2020, e prevede che gli enti debbano:

a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale di cui sopra;

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.;

c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della medesima L.R., quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'art. 119

della Costituzione e si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare, negli artt. 21, 22, 22 bis e 22 ter della L.R. n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 20/2020.

In attuazione delle norme di legge regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia (riferiti alla classe demografica) per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti, che per il Comune di Lignano Sabbiadoro è pari al 6,65% nel 2022, al 6,70% nel 2023 ed al 6,64% nel 2024 (valore soglia del 14,44%)."

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL e con l'obbligo di sostenibilità del debito di cui alla L.R. 18/2015 così come modificata dalla L.R. 20/2020.

Precisamente la L.R. 18/2015 prevede l'obbligo di rispetto di un valore soglia di riferimento dato dall'incidenza delle spese per rimborso prestiti sulle entrate correnti del Comune medesimo.

Il valore soglia per questo Ente è pari a 14,44% e tale valore viene rispettato come risulta dalla seguente tabella:

	Anno 2022	**Anno 2023**	**Anno 2024**
Interessi passivi	578.655,00	483.935,00	385.280,00
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00
Titolo IV spesa	2.307.000,00	2.402.000,00	2.501.000,00
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti	583.108,33	569.517,11	594.030,19
Totale debito	**2.302.546,67**	**2.316.417,89**	**2.292.249,81**
Rata nuovo mutuo	0,00	0,00	0,00
Titolo I entrate	27.652.860,00	27.652.860,00	27.652.860,00
Titolo II entrate	3.698.581,20	3.664.972,42	3.640.059,34
Titolo III Entrate	3.235.337,14	3.212.519,14	3.202.159,14
Totale entrate correnti	**34.586.778,34**	**34.530.351,56**	**34.495.078,48**
Indice indebitamento	**6,65%**	**6,70%**	**6,64%**
Tetto da rispettare	**14,44%**		

N.B. Nel caso di rinegoziazioni dei mutui inserire i riferimenti del parere rilasciato elencando i mutui rinegoziati, le economie e le ricadute sui bilanci degli esercizi successivi.FATTISPECIE NON SUSSISTENTE

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	768.932,98	670.370,00	578.655,00	483.935,00	385.280,00
Quota capitale	2.552.813,46	2.244.000,00	2.307.000,00	2.402.000,00	2.501.000,00
Totale fine anno	**3.321.746,44**	**2.914.370,00**	**2.885.655,00**	**2.885.935,00**	**2.886.280,00**

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, ***((l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,))*** delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))***. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite e' verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.(57) (83)

L'importo degli interessi viene riportato qui di seguito al lordo dei contributi corrisposti in c/interesse e le entrate indicate sono quelle di competenza.

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	768.932,98	670.370,00	578.655,00	483.935,00	385.280,00
entrate correnti	39.167.877,73	35.662.305,67	34.586.778,34	34.530.351,56	34.495.078,48
% su entrate correnti	**1,96%**	**1,88%**	**1,67%**	**1,40%**	**1,12%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente n**on ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente NON **ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) e le altre entro il 31 MAGGIO 2022
L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il Collegio ha verificato, **con esito positivo**, che l'Ente abbia preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna.

Raccomanda di continuare nell'attività di costante monitoraggio delle entrate e delle spese a seguito degli effetti dell'emergenza sanitaria ancora in corso.

Esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024, sul DUP 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

____firmato digitalmente_____ (dott. Marco Lunazzi - Presidente)

____firmato digitalmente_____ (dott.ssa Micaela Sette)

____firmato digitalmente_____ (dott. Filippo Pellegrino)

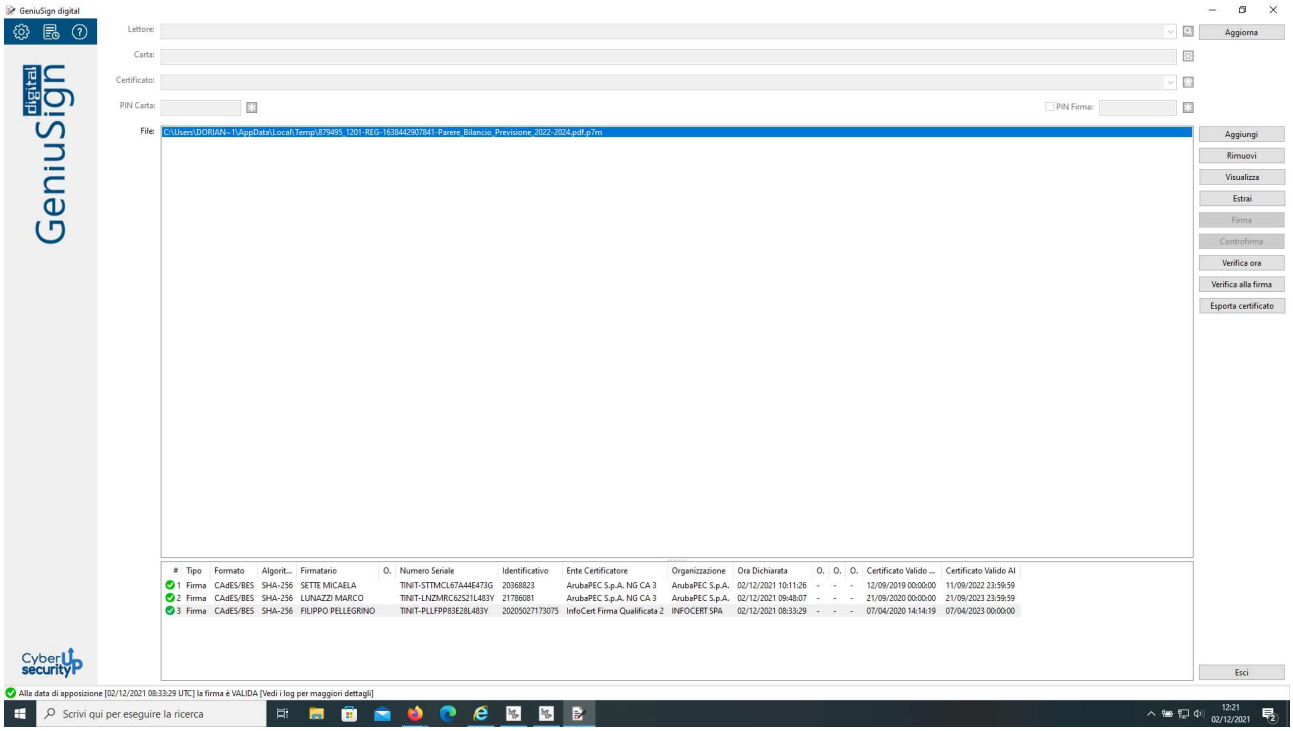
GeniuSign digital
Lettore:
Aggiorna
Carta:
Certificato:
PIN Carta:
PIN Firma:
File:
C:\Users\DORIAN~1\AppData\Local\Temp\879495_1201-REG-1638442907841-Parere_Bilancio_Previsione_2022-2024.pdf.p7m
Aggiungi
Rimuovi
Visualizza
Estrai
Firma
Controfirma
Verifica ora
Verifica alla firma
Esporta certificato
Tipo Formato Algorit... Firmatario O. Numero Seriale Identificativo Ente Certificatore Organizzazione Ora Dichiarata O. O. O. Certificato Valido ... Certificato Valido Al
1 Firma CAdES/BES SHA-256 SETTE MICAELA TINIT-STTMCL67A44E473G 20368823 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 ArubaPEC S.p.A. 02/12/2021 10:11:26 - - - 12/09/2019 00:00:00 11/09/2022 23:59:59
2 Firma CAdES/BES SHA-256 LUNAZZI MARCO TINIT-LNZMRC62S21L483Y 21786081 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 ArubaPEC S.p.A. 02/12/2021 09:48:07 - - - 21/09/2020 00:00:00 21/09/2023 23:59:59
3 Firma CAdES/BES SHA-256 FILIPPO PELLEGRINO TINIT-PLLFPP83E28L483Y 20205027173075 InfoCert Firma Qualificata 2 INFOCERT SPA 02/12/2021 08:33:29 - - - 07/04/2020 14:14:19 07/04/2023 00:00:00
Esci
Alla data di apposizione [02/12/2021 08:33:29 UTC] la firma è VALIDA [Vedi i log per maggiori dettagli]
Scrivi qui per eseguire la ricerca
12:21
02/12/2021